

Pubblicato il 07/04/2022

N. 04059/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 02139/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2139 del 2022, proposto da Leonardo Venturini, rappresentato e difeso dall'avvocato Nino Paolantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti - Consiglio di Presidenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Daniela Acanfora, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano e Laura Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio materiale in Roma, piazza San Bernardo 101;

Luigi Impeciati, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Piazza e Laura Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

materiale in Roma, piazza San Bernado 101;

Angelo Bax, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Giacinto Dammicco, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa concessione di misura cautelare ex art. 55, co. 10°, c.p.a.,*

del provvedimento in data 21 dicembre 2021 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti con il quale (i) è stato nominato Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana il dott. Angelo Bax, (ii) è stata nominata Presidente aggiunto della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello la dott.ssa Daniela Acanfora, (iii) è stato nominato Procuratore regionale per l'Emilia-Romagna il dott. Luigi Impeciati e (iv) è stato nominato Procuratore regionale per l'Abruzzo il dott. Giacinto Dammicco; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale tra cui le successive delibere del Consiglio di Presidenza di promozione, di estremi non noti, delle delibere del Consiglio dei Ministri di approvazione delle promozioni e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 2022, e di ogni altro atto presupposto, prodromico, necessario e/o successivo all'insediamento nei predetti posti di funzione da parte dei controinteressati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Corte dei Conti, di Daniela Acanfora, di Luigi Impeciati e di Angelo Bax;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto il ricorso e le memorie difensive depositate dall'amministrazione e dai controinteressati;

Considerata la rinuncia alla domanda cautelare, proposta a verbale dalla parte istante;

Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i magistrati vincitori e assegnatari dei dodici posti di funzione di cui all'interpello de quo, nonché nei confronti dei candidati non vincitori che hanno partecipato pure al medesimo interpello;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della Corte dei Conti di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- l'identità della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame;
- 4.- l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati;
- 5.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica in forma semplificata;
- 6.- il testo integrale del ricorso;

Ritenuto che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 50 (cinquanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto, inoltre, che l'amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, gli atti oggetto di notifica e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione della documentazione in un'apposita sezione del sito denominata "pubblicità legale"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;  
Ritenuto di rinviare all'udienza pubblica del 23 novembre 2022 per la discussione del merito del ricorso, riservando all'esito ogni altro provvedimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dispone che parte ricorrente proceda alla integrazione del contraddittorio processuale secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica del 23 novembre 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Lucia Maria Brancatelli, Consigliere

Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Filippo Maria Tropiano**

**IL PRESIDENTE**

**Antonino Savo Amodio**

**IL SEGRETARIO**